

Codice A1816A

D.D. 5 luglio 2017, n. 2118

L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - L. r. 4/2009 e s.m.i. - Procedimento relativo "Intervento di riduzione boschiva e rimozione delle ceppaie in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione di vigneti" - Comune: Cossano Belbo (CN) - Loc: Cascina Val di Gora. Proponente:Ferrero Luciano -Mango (CN).

PREMESSO che con nota nostro prot. n. 15885 class. 13.160.70 ATZVI – 1602/2017C del 31/03/2017 perveniva la proposta relativa all’**”Intervento di riduzione boschiva e rimozione delle ceppaie in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione di vigneti”** mediante trasformazione d’uso del suolo” in loc. Cascina Val di Gora, Comune di Cossano Belbo (CN);

CONSIDERATO che in data 16/05/2017 è stato effettuato un sopralluogo dai funzionari tecnici regionali arch. Marco Rozio, Dott. Geol. Corrado Faletto e Dott. For. Alessandro Turco;

PRESO ATTO che il progetto prevede trasformazione d’uso del suolo boscato per l’impianto di vigneti, su un’area complessiva di 17.116 mq. (come da istanza agli atti), suddivisi in tre lotti distinti:

- Area A: 4.435 mq.;
- Area B: 6.657 mq.;
- Area C: 12.202 mq.;

PRESO ATTO del verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 22/05/2017 redatto dal Dott. Geol. Corrado Faletto, dall’Arch. Marco Rozio e dal Dott. For. Alessandro Turco;

CONSIDERATO che in data 23/05/2017 (prot. 24195) venivano comunicati all’Istante i “Motivi Ostativi all’accoglimento dell’istanza”;

PRESO ATTO che, entro il termine massimo di 10 giorni indicato dalla normativa (L. 241/90, art. 10/bis) non sono pervenute osservazioni rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi del 23/05/2017, prot. 24195;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;
VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 art. 19 s.m.i.;
VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs 227/2001 e s.m.i.

determina

di **diniegare** le modificazioni/trasformazioni del suolo su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989, proposte dal Sig. **Ferrero Luciano Pierfranco**, (omissis), in qualità di proprietario della ditta "Ferrero Luciano", per i lavori di **"Intervento di riduzione boschiva e rimozione delle ceppaie in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione di vigneti"**, in località **Cascina Val di Gora**, nel comune di **Cossano Belbo** per una superficie complessiva di 17.116 mq. (tutti boscati, come da istanza agli atti) e volumi di movimento terra stimati in 8.898 mc., sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T., come indicati nell'istanza, Comune di Cossano Belbo al foglio n. 20, mappali n. 62, 88p, foglio n.21 mappali n. 215p, 34p, 157p, 201, 202p, 216, 217, 219, per i motivi di seguito esposti:

- 1. il progetto presentato si colloca in settori di versante che presentano caratteristiche di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (classe IIIA), nonché sono indicate alcune zone in dissesto, come rilevati nella Carta della pericolosità geomorfologica e dei dissesti allegata al P.R.G.C. vigente, in particolare per la zona di intervento C. La situazione geomorfologica, idrogeologica e l'elevata energia di rilievo presente nei siti prescelti, uniti alla presenza della componente bosco, che rappresenta un elemento di stabilità dei versanti, regimazione delle acque, così come tutelato dalla normativa vigente (art. 4, D.Lgs. 227/2001 e s.m.i.; L.R. 4/2009 e s.m.i.; DGR 23-4637 del 6/02/2017) richiedeva un'analisi approfondita e puntuale per l'eventuale trasformazione d'uso del suolo, nel caso in esame, per l'impianto di vigneto; dove le zone boscate ad esempio non presentassero le caratteristiche evidenziate precedentemente (anche il sistema forestale regionale, indica come parte delle zone boscate prescelte per l'impianto siano individuate come bosco di protezione: *superfici forestali che svolgono un ruolo importante di protezione generale dell'assetto territoriale, di controllo dell'erosione, ...*);**
- 2. gli elaborati progettuali in cui si allega lo stralcio del P.R.G.C. con indicate le classi di pericolosità geomorfologica, risultano indicare in modo errato la collocazione degli interventi, con particolare riferimento alla zona A e la zona C, dove è perimetrata la frana attiva, a valle della strada;**
- 3. non è stato realizzato il rilievo topografico delle aree interessate al progetto. Per ogni lotto doveva essere realizzato un rilievo topografico di dettaglio a scala adeguata, che riportasse fedelmente le condizioni attuali, nonché le piste esistenti, i muri a secco, eventuali affioramenti del substrato roccioso, l'utilizzo attuale del terreno (bosco-incolto- etc..) e quant'altro necessario per arrivare ad una definizione delle caratteristiche dei terreni oggetto d'intervento;**
- 4. non risulta sufficiente il grado di progetto realizzato, in quanto non si basa su un rilievo effettivo dello stato di fatto, di conseguenza anche lo stato di progetto non è stato sviluppato in modo adeguato, come richiesto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. (NTC08). In modo più specifico dovevano essere indicati su una planimetria a curve di livello le aree interessate dagli scavi e dai riporti, le eventuali piste e/o capezzagne previste, le scarpate e/o le aree dove l'elevata acclività non consente l'impianto di un vigneto, le fasce di rispetto dai confini di proprietà e i settori su cui effettivamente si intendeva impiantare il nuovo vigneto. Risultava necessario inoltre indicare come si intendeva mantenere in efficienza i muretti a secco presenti nelle aree d'intervento, come previsto dalle disposizioni vigneti, con particolare riferimento alla L.R. 22 del 4/11/2016;**
- 5. per ogni area, sulla planimetria di progetto, risultava necessario, come previsto dalla normativa vigente (L.R. 45/1989 e s.m.i., D.G.R. del 3/10/1989 n. 112-31886 e Circ. 4/AMD del 3/04/2012) indicare le superfici occupate da bosco, la superficie interessata da trasformazione boschiva in vigneto, la superficie a bosco non interessata da**

trasformazione boschiva, le superfici non a bosco interessate o meno da trasformazione in vigneto;

- 6. manca l'indicazione cartografica del sistema di regimazione delle acque superficiali e profonde esistenti ed in progetto, che doveva essere idraulicamente dimensionata;**
- 7. il grado di approfondimento della relazione geologica di progetto non risulta sufficiente, rispetto alle condizioni di pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dei siti prescelti per l'impianto, nonché in considerazione della stabilità attuale apportata dalla componente boschiva. Inoltre dovevano essere effettuati, come previsto dal D.M. 14/01/2008 e s.m.i. (NTC08) , dalla stessa L.R. 45/1989 e Circ. 4/AMD del 3/04/2012), gli accertamenti geognostici eseguiti per definire le caratteristiche dei terreni interessati dalle lavorazioni, eseguite le verifiche di stabilità (in condizioni anidre o di completa saturazione) sulle sezioni significative di ogni lotto, per eventualmente dimostrare come gli interventi in progetto non peggiorino le condizioni generali di stabilità dei vari settori;**
- 8. doveva essere fatta una valutazione oggettiva dell'evoluzione dell'abbandono del terreno, mediante sovrapposizione dei catastali con le orto - foto che dimostrino l'evoluzione della vegetazione presente;**
- 9. occorre produrre un rilievo forestale per ogni singolo lotto, al fine di ottemperare a quanto previsto della D.G.R. 6/02/2017, n. 23-4637 ("modalità di compensazione"), considerando che tale obbligo normativo non è stato adempiuto.**
- 10. inoltre, come previsto dalla normativa vigente il progetto doveva essere diviso in due distinti progetti e di conseguenza dovevano essere presentate istanze differenti, in quanto le zone d'intervento si collocano in aree differenti con caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche differenti non in diretta conseguenza di causa effetto territoriale, quindi - in particolare - appariva necessario produrre due istanze separate: intervento 1 sul lotto A e intervento 2 dei lotti B e C. Infatti le lavorazioni interessano appezzamenti di terreno con condizioni territoriali differenti, non in continuità, posti su versanti con diverse esposizioni; nelle singole eventuali istanze dovevano essere indicati per ogni lotto i fogli e i mappali catastali interessati, le superfici e le volumetrie.**

Infine a seguito del sopralluogo del 16/05/2017 (citato in premessa) **risulta già realizzato un taglio raso della zone B e C, vietato dalla normativa vigente, quindi in difformità dalla L.R. 4/2009, dal reg. Forestale n. 8R del 20/09/2011 e s.m.i. dall'art. 2, comma 8, della L.R. 45/1989 e s.m.i.** Si specifica che il presente provvedimento è stato reso, ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i., in quanto non risulta, nel progetto agli atti, verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in oggetto, così come previsto dall'art.1 della LR 45/89.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI